



Prot. n 14325 del 19.10.2018

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 142 del 19.10.2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN MONTEGIORGIO IN VIA MAZZINI, 108/VIA GARIBALDI, 105 (Foglio 30 Part. 458) A SEGUITO INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 ([Testo unico degli enti locali](#)) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*

PREMESSO che a seguito di un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, che hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili è stata avanzata, in data 26.11.2016 con prot. n. 14066, dal Sig. **MARZIALI EZIO**, in qualità di comproprietario del fabbricato sito in Montegiorgio in **Via Mazzini, 108 e Via Garibaldi, 105**, individuato al **foglio 30 particella 458**, una richiesta per la verifica dei danni subiti dagli immobili per gli eventi sismici 2016/2017;

CONSIDERATO che gli agenti di polizia municipale del Comune di Montegiorgio il 18.09.2016 hanno svolto un sopralluogo in prossimità dell'immobile in esame, su segnalazione di privati, dal quale hanno redatto una relazione indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica-Ambiente e al Sindaco delineando la presenza di *"visibili e significative fessurazioni nella parte sottostante del tetto"*, sottolineando, inoltre, di non essere *"in grado di stabilire se tali danneggiamenti si siano creati di recente o meno"*, procedendo però alla delimitazione provvisoria della zona sottostante l'edificio in questione e rimettendo all'Ufficio Urbanistica le necessarie verifiche tecniche;

DATO ATTO che in data **24.02.2017** è stato condotto un sopralluogo da parte della **squadra n. MR539** con la redazione della **Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto n. 001**, relativa all'**aggregato n. 01886 04**, edificio n. 001 identificato catastalmente al **foglio 30 particella 458** nella quale è stato espresso esito: **'Edificio NON UTILIZZABILE'**;

RILEVATO che il Sig. Marziali Ezio ha chiesto al Comune di Montegiorgio, con prot. n. 8026 del 27.06.2017, l'attivazione di un sopralluogo GTS per la valutazione della pericolosità e l'eventuale messa in sicurezza dello stesso immobile;

DATO ATTO che in data 01.07.2017 il Sindaco del Comune di Montegiorgio ha richiesto un sopralluogo GTS per diversi edifici del centro storico, tra cui l'immobile in questione, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Ascoli Piceno, alla SOI di Macerata, alla SOI di Fermo, alla DiComac e al Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;

RILEVATO che, al momento, detta richiesta non è stata evasa e il sopralluogo GTS non è stato effettuato;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



CONSIDERATO inoltre che, in conseguenza della richiesta presentata dal Sig. Marziali Ezio con protocollo n. 7410 del 30.05.2012, è stata attestata dal Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio, mediante nota prot. n. 8097/2012, l'inagibilità dell'immobile individuato al foglio 30 particella 458 sito in Via Garibaldi n. 105, in quanto disabitato;

VISTO il verbale di intervento n. 6337 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno in data 14.10.2018 e assunto al nostro protocollo in data 15.10.2018 con il n. 14061, per segnalato dissesto strutturale di un edificio dal quale durante l'intervento è emerso un parziale crollo del tetto, la presenza di gravi fessurazioni sui muri perimetrali e parti di cornicioni pericolanti su via pubblica.

VISTO che dal verbale è emersa l'urgenza di interdire l'accesso dell'edificio che, per tale motivo, è già oggetto di ordinanza Sindacale la n. 128 del 20.09.2018 prot. n. 12786 e soprattutto di provvedere al transennamento di adeguata fascia circostante e sottostante al fabbricato;

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto, distinto al foglio 30 particella 458 del Comune di Montegiorgio risulta intestato a:

per il subalterno 1:

- CANNELLA BRUNA nata a Castignano il 29.03.1944, proprietaria per la quota di 1/2;
- MARZIALI EZIO nato a Montegiorgio il 06.02.1926, proprietario per la quota di 1/2;

per il subalterno 2:

- CANNELLA BRUNA nata a Castignano il 29.03.1944, proprietaria per la quota di 1/10;
- DI GIUSEPPE Danilo nato a MONTEGIORGIO il 09/12/1950, proprietario per la quota di 1/10;
- DI GIUSEPPE Franco, dati sconosciuti, usufruttuario legale per la quota di 1/2;
- GIANGIORDANO Maria Maddalena, dati sconosciuti, usufruttuario legale per la quota di 1/2;
- DI GIUSEPPE Nicola nato a MILANO il 14/06/1962, proprietario per la quota di 1/10, DECEDUTO;
- MARZIALI Claudio nato in ARGENTINA il 01/02/1962, proprietario per la quota di 1/10;
- MARZIALI Ezio nato a Montegiorgio il 06.02.1926, proprietario per la quota di 3/10;
- MARZIALI Ivo nato a MONTEGIORGIO il 15/12/1923, proprietario per la quota di 2/10, DECEDUTO;
- MARZIALI Rodolfo nato in ARGENTINA il 16/11/1955, proprietario per la quota di 1/10, DECEDUTO;

VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza sindacale ai sensi di quanto disposto dall'art. lo 50, comma 5 dello stesso T.U.E.L. e dall'art. lo 54 comma 4 come riformulato dal D.L. 25.maggio.2008 n. 92 e convertito in L. 125/2008;

VISTO l'art. lo 650 del Codice Penale che prevede in caso di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità: ".....chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di Giustizia o di Sicurezza pubblica o di Ordine Pubblico o di igiene è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda" ;

VISTA della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.10.2014 in virtù della quale non sussiste l'obbligo di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. lo 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. quando l'ordinanza contingibile ed urgente non possa tollerare il previo contraddittorio con l'interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l'istituto in questione....;

RITENUTO, pertanto, indispensabile provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile attraverso opportune opere provvisorie, la verifica strutturale da parte di un tecnico di fiducia, il costante controllo del



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



quadro fessurativo ed eventuali transennamenti atti a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ferma restando la validità della Ordinanza n. 128 20.09.2018 prot. n. 12786;

CONSIDERATO, dunque, che l'immobile distinto in catasto al **Foglio 30 particella 458** del Comune di Montegiorgio rappresenta, per il suo stato precario, concreto e reale motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, quindi, sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

VISTO decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) il quale riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabili;

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

ORDINA

Ai Sig.ri:

per il subalterno 1:

- **CANNELLA BRUNA** nata a Castignano il 29.03.1944, proprietaria per la quota di ½, residente a Spinetoli (AP) in Via Boito, 8;
- **MARZIALI EZIO** nato a Montegiorgio il 06.02.1926, proprietario per la quota di ½, residente a Montegiorgio (FM) in C.da Montone, 38/A;

per il subalterno 2:

- **CANNELLA BRUNA** nata a Castignano il 29.03.1944, proprietaria per la quota di 1/10, residente a Spinetoli (AP) in Via Boito, 8;
- **DI GIUSEPPE Danilo** nato a Montegiorgio il 09/12/1950, proprietario per la quota di 1/10, residente a Castel di Lama (AP) in Via Battisti, 28;
- **Eredi di DI GIUSEPPE Nicola** nato a Milano il 14/06/1962, in quanto DECEDUTO:
 - **DI GIUSEPPE Danilo** nato a Montegiorgio il 09/12/1950, residente a Castel di Lama (AP) in Via Battisti, 28;
 - **SILVERIO MARFA** nata a Imbert (Repubblica Dominicana) il 19/07/1965, residente a Milano (MI) in Via Vespri Siciliani n.6;
- **MARZIALI Claudio** nato in ARGENTINA il 01/02/1962, proprietario per la quota di 1/10, residente a Montegiorgio in Via Tiracorda, 9;
- **MARZIALI Ezio** nato a Montegiorgio il 06.02.1926, proprietario per la quota di 3/10, residente a Montegiorgio (FM) in C.da Montone, 38/A;
- **Eredi di MARZIALI Ivo** nato a Montegiorgio il 15/12/1923, proprietario per la quota di 2/10, in quanto DECEDUTO:
 - **COSTANTE CAROLINA**, nata a Brescia il 19/12/1923, residente a Brescia in Via Lama n.67;
- **Eredi di MARZIALI Rodolfo** nato in ARGENTINA il 16/11/1955, in quanto DECEDUTO:
 - **MARZIALI Claudio** nato in ARGENTINA il 01/02/1962, residente a Montegiorgio in Via Tiracorda n.9;
 - **GIANGIORDANO MARIA MADDALENA** nata a Roccascalegna (CH) il 01/12/1934, residente a Montegiorgio in Via Tiracorda, 9;

proprietari dell'immobile in oggetto, sito in Montegiorgio in Via Garibaldi n. 105 e distinto al **foglio 30 particella 458** a compiere immediatamente i lavori di transennatura delle vie pubbliche e con opere provvisorie necessarie per la messa in sicurezza dell'immobile per il ripristino delle condizioni atte a garantire la pubblica e privata incolumità entro e non oltre sette giorni (7gg) dalla notifica della presente ordinanza.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



I proprietari o gli aventi titolo dovranno nominare un tecnico qualificato che attesti l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza attraverso apposita perizia da trasmettere all'Amministrazione entro e non oltre trenta giorni (30gg) dalla notifica della presente ordinanza.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari o aventi titolo sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Il mancato adempimento della presente ordinanza oltre alle richiamate responsabilità penali e civili sia nei confronti dell'amministrazione che contro terzi, comporterà la trasmissione dell'accertamento dell'inottemperanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ai sensi dell'art. lo 650 del Codice Penale;
- Ai sensi dell'art. lo 54, comma 7, del T.U.E.L., «se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi».
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è il Servizio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio, Piazza Matteotti, 33.
- La responsabilità del procedimento è affidata al Geom. Giorgio Benni, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente.
- Per la presa visione degli atti del procedimento, nei giorni di apertura al pubblico, l'interessato potrà rivolgersi al Servizio Urbanistica-Ambiente;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
 - b. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.it
 - c. Al Servizio LL.PP.-Patrimonio - Sede-
 - d. Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale - Sede-ognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti é inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza e per l'eventuale ordinanza di chiusura al traffico della Via .

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

AL SINDACO

